Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 30 ottobre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 284 DEL 30 OTTOBRE 1963:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 49: **Arnoldo Mondadori Editore, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1963. — **Sammartino Società Immobiliare per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1963. — **Cartiera Valcesusa, società per azioni, in Milano:** Riscatto di obbligazioni. — **Industria Piemontese dei Colori di Anilina, società per azioni, in Ciriè (Torino):** Sorteggio di obbligazioni — **Società Immobiliare Fausta, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1963. — **Pneumatici Clement, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1963. — **Maglificio Fata, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1963. — **Società per azioni Castellani & Bonani, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1963. — **Comune di Napoli:** Elenco buoni sorteggiati il 1° luglio 1963. — **Fondiarie e per Imprese edili, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1963. — **Società per azioni industriale Pietro Maria Ceretti, in Villadossola:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1963. — **Ditta Giovanni Garavaglia Tintoria e ritorcitura, società per azioni, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1963. — **M.A.T Gomma - Manifattura Articoli Tecnici Gomma, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1963. — **Smalteria & Metallurgica Veneta, società per azioni, in Bassano del Grappa:** Sorteggio di obbligazioni. **Istituto Mobiliare Italiano, Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 15 e 16 ottobre 1963. — **Mediocredito Regionale della Toscana, Ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1963. — **I.C.L.E. Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 7 e 8 ottobre 1963. — **Industrie Chimiche Barzaghi U.F.A., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1963. — **Arnoldo Mondadori Editore, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 15 ottobre 1963. — **Arnoldo Mondadori Editore, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % sorteggiate il 15 ottobre 1963. — **Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) - Impresa già della Società Meridionale di Elettricità, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1963. — **« Società Edison », per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate dal 7 all'11 ottobre 1963. — **« Pirelli », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni estratte il 21 ottobre 1963. — **Società Telefonica Tirrena - « TETI », per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1963. — **Società per azioni Ditta Carlo Weingrill, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1963. — **Società per azioni Cartiera Fedrigoni & C., in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1963. — **Società per azioni Zuccherificio di Sermide, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1963. — **Tessitura della seta Testa & C., società per azioni, in Romentino:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1963. — **Istituto De Angeli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1963. — **Immobiliare Seriana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1963. — **Sicula Sarda - Società di Navigazione, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1963. — **Refrattari Verzocchi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1963. — **Società per azioni C. Bournique, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 18 settembre 1963. — **Giuseppe Maffioli S.p.A., in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate il 18 settembre 1963. — **Microfarad S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1963. — **Fabbrica Nazionale Pizzi M. Matteis e C., società per azioni, in Cascine Vica (Rivoli):** Estrazione di 50 obbligazioni del 12 ottobre 1963. — **Fabbrica Nazionale Pizzi M. Matteis e C., società per azioni, in Cascine Vica (Rivoli):** Estrazone di 150 obbligazioni del 12 ottobre 1963. — **Ditta Giovanni Battista Mancini, società per azioni, in Sora:** Obbligazioni sorteggiate l'11 settembre 1963. — **Wunster S.p.A.** (già

Birra Orobia S.p.A.), in Bergamo: Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1963. — **I.L.S.E.A. - Industria Leganti Stradali e Affini S.p.A., in Valmadrera:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1963. — **Zuccherificio del Volano, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1963. — **Società per azioni Cartiera del Varone, in Varone di Riva sul Garda:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1963. — **Manifattura lane Gaetano Marzotto & Figli, società per azioni, in Valdagno:** Sesta estrazione prestito obbligazionario 6 % 1954-1969. — **Società per Azioni Scatolificio Ambrosiano - S.A.S.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1963. — **« Pibigas » - Idrocarburi e affini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1963. — **Officine Meccaniche Bertoni & Cotti, società per azioni, in Copparo:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1963. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Impresa già Società Generale Elettrica della Sicilia:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1963. — **Monte dei Paschi di Siena - Credito Fondiario:** Avviso di rettifica. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Impresa già della Società Elettrica Selt-Valdarno:** Errata-corrige. — **Sezione Autonoma Opere Pubbliche presso il Credito fondiario della Cassa di Risparmio di Bologna:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1963, n. **1401.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Ente Lugo Gaetano ed Antonio fu Luigi pro Bonavigo », con sede in Verona.

N. 1401. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Ente Lugo Gaetano ed Antonio fu Luigi pro Bonavigo », con sede in Verona, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. **1402.**

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, a ricevere la donazione di un terreno, sito in Brindisi.

N. 1402. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato a ricevere in donazione dal comune di Brindisi un terreno edificatorio sito in frazione Commenda del comune di Brindisi di mq. 5184, distinto in catasto rustico foglio n. 54, particelle 119-*b*, 121-*a* e 122-*b* da utilizzare esclusivamente a costruzione di un Centro di addestramento professionale, giusta atto per notar Vincenzo Loiacono dell'11 ottobre 1960, repertorio n. 20831, raccolta 2283.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. **1403.**

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, a ricevere la donazione di un terreno, sito in Gallarate (Varese).

N. 1403. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato a ricevere in donazione dal comune di Gallarate (Varese) un'area edificabile della superficie censuaria di mq. 3740 (reale 3984,65) distinta in catasto terreni alla partita n. 2737 con i mappali 1560-*a*, 1105-*f*, 1562-*b* e 1561-*b*, da utilizzare esclusivamente a costruzione di Centro di addestramento professionale per i lavoratori dell'industria, giusta atto per notar Francesco Pedoja del 17 maggio 1958, repertorio numero 25374, raccolta n. 11812.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. **1404.**

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad acquistare un terreno, sito in Cave (Roma).

N. 1404. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, allo scopo di istituire un Centro di addestramento professionale per i lavoratori dell'industria in Cave (Roma), viene autorizzato ad acquistare dal rev. mons. Lorenzo Castellani, un appezzamento di terreno di mq. 6015, rappresentato nel catasto rustico di detto Comune alla partita n. 2257, foglio n. 6, particella n. 56, giusta atto di compravendita del 29 luglio 1959 per notar Mario Pulcini, repertorio numero 32792, raccolta n. 11493.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. **1405.**

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad acquistare immobili in Figline Valdarno (Firenze).

N. 1405. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, allo scopo di consentire maggiore funzionalità

al Centro di addestramento professionale di Figline Valdarno (Firenze), viene autorizzato ad acquistare dal sig. Ivo Becattini, un fabbricato ed annesso terreno, ubicati in via Borratino degli Orti e descritti in catasto edilizio del predetto Comune alla partita n. 5607 e rustico alla partita n. 1207, foglio n. 31, particella n. 317 di mq. 340, giusta atto di compravendita per notar Alberto Berardi del 31 marzo 1960, repertorio n. 3284, fascicolo n. 591.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. **1406**.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad accettare la donazione di un terreno in Figline Valdarno (Firenze).

N. 1406. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare in donazione dal comune di Figline Valdarno (Firenze) un'area fabbricabile della superficie di mq. 1530 distinta nel nuovo catasto terreni di detto Comune al foglio di mappa n. 31, particella n. 200, giusta atto per notar Alberto Berardi, repertorio n. 2487, fascicolo n. 354, con esclusivo impegno all'utilizzazione di detto terreno per la costruzione di un Centro di addestramento professionale per i lavoratori dell'industria.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. **1407**.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, a ricevere la donazione di un appartamento, sito in Catania.

N. 1407. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato a ricevere in donazione dalla Confederazione generale dell'industria un appartamento di vani dodici ed accessori, sito in comune di Catania, angolo viale Vittorio Veneto e via Genova, distinto nel catasto edilizio alla partita n. 32015, foglio n. 14, particella n. 870 sub 12, da utilizzare esclusivamente ai fini statutari dell'Istituto, giusta atto per notar Raffaello Napoleone del 5 febbraio 1960, repertorio numero 78589, raccolta 18513.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1669, con la quale è stato sostituito l'art. 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'art. 5 della legge 30 ottobre 1953, n. 841;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, art. 2, sulla devoluzione al Ministero della sanità delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il proprio decreto in data 25 maggio 1962, concernente la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Vista la nota n. 2402/Co del 2 luglio 1963, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha designato il dott. Carlo Ghezzi quale membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto, in rappresentanza degli iscritti all'Ente medesimo ed in sostituzione dell'avv. Ernesto Monteforte che ha presentato le dimissioni dall'incarico con nota 7 giugno 1963;

Considerata la necessità di procedere alla integrazione della composizione dell'Organo di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Carlo Ghezzi è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in rappresentanza degli iscritti all'Ente medesimo ed in sostituzione dell'avv. Ernesto Monteforte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1963

SEGNI

DELLE FAVE — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1963
Registro n. 10 Lavoro e previd. sociale, foglio n. 104. — MAUCERI

(9110)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composi-

zione degli organi dell'Istituto predetto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, relativa all'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1960, concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Considerato che il dott. Bruno Corti, con nota 14 giugno 1963, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Istituto predetto in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura e che l'Unione italiana del lavoro con sua nota stessa data, ha proposto la nomina alla carica suindicata del sig. Ruggero Ravenna;

Ritenuta la opportunità di accettare le dimissioni del dott. Bruno Corti e di procedere quindi alla necessaria sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Ruggero Ravenna è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura ed in sostituzione del dottor Bruno Corti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1963

SEGNI

DELLE FAVE — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1963
Registro n. 10 Lavoro e previd. sociale, foglio n. 146. — MAUCERI

(9107)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1963.

Autorizzazione al comune di Marcianise a contrarre un mutuo per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 30 novembre 1962, n. 153, del comune di Marcianise;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Caserta approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 35.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Marcianise un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Fuccia Giovanni, il comune di Marcianise è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 35.000.000 (trentacinquemilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Marcianise un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26 nella misura di L. 3.390.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo dello importo massimo di L. 35.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) e per la durata di anni dieci con decorrenza dall'esercizio finanziario 1962-1963.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Marcianise, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1963

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1963
Registro n. 11 Grazia e giustizia, foglio n. 71. — GALLUCCI

(9156)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1963.

Autorizzazione al comune di Pizzo a contrarre un mutuo per la costruzione dell'edificio adibito a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 15 dicembre 1962, n. 8275, del comune di Pizzo;

Vista la decisione 1° febbraio 1963, n. 1307 Div. 4ª, della Giunta provinciale amministrativa di Catanzaro, con la quale si approva la deliberazione comunale di assunzione di un mutuo di L. 30.000.000 con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione del Palazzo di giustizia di Pizzo;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costruzione dell'edificio adibito a sede della Pretura di Pizzo;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire i lavori di costruzione dell'edificio adibito a sede della Pretura, secondo il progetto presentato e approvato, a firma dell'ing. Giuseppe Anello, il comune di Pizzo è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 30.000.000, con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Pizzo un contributo straordinario, da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 3.292.500 (tremilioniduecentonovantaduemilacinquecento) annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 30.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) e per la durata di anni dieci, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1962-1963.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministro per la grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Pizzo, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1963

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1963
Registro n. 11 Grazia e giustizia, foglio n. 287. — GALLUCCI

(9104)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1963.

Conferma nella carica del direttore generale dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, che istituisce l'Opera per la valorizzazione della Sila;

Visto l'art. 13 della legge 12 maggio 1950, n. 230;

Visto l'art. 5 della legge 9 luglio 1957, n. 600;

Visto il proprio decreto n. 19702/R. F. in data 26 agosto 1961, con il quale il dott. Riccardo Toman è stato nominato temporaneamente direttore generale dell'Opera per la valorizzazione della Sila;

Visti i decreti in data 10 febbraio 1962 e in data 26 febbraio 1963, con i quali il dott. Riccardo Toman è stato confermato nella carica di cui trattasi fino al 30 settembre 1963;

Considerata la opportunità di assicurare la continuità delle funzioni di direttore generale del predetto Ente;

Decreta:

Articolo unico

Per l'esercizio finanziario 1° ottobre 1963-30 settembre 1964 al dott. Riccardo Toman è confermata la funzione di direttore generale dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

Roma, addì 22 ottobre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

(9201)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1963.

Modificazioni al decreto ministeriale 24 gennaio 1963, recante modificazioni all'aliquota d'imposta generale sull'entrata una volta tanto per il commercio della benzina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469;

Vista la legge 16 dicembre 1959, n. 1070;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1196;

Ritenuta l'opportunità di modificare il proprio decreto 24 gennaio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 1963, n. 35, con il quale sono state apportate modificazioni al decreto ministeriale 22 dicembre 1962, recante speciali regimi di imposizione una volta tanto dell'imposta generale sull'entrata per l'anno 1963 per alcune categorie di entrate;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 24 gennaio 1963 è sostituito dal seguente:

« L'art. 13, primo comma, lettera A), del decreto ministeriale 22 dicembre 1962 è modificato come segue:

A) Olii minerali carburanti:
voce doganale 27.10-A-I: benzina . 4,20% ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed è valido fino al 31 dicembre 1963.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1963

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1963
Registro n. 34 Finanze, foglio n. 350. — BAIOCCHI

(9317)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di « Patologia generale » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, è vacante la seconda cattedra di « Patologia generale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9276)

Vacanza delle cattedre di « Diritto costituzionale » e di « Diritto commerciale » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova, sono vacanti le cattedre di « Diritto costituzionale » e di « Diritto commerciale » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9280)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Altilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1963, il comune di Altilia (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.177.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9231)

Autorizzazione al comune di Caloveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1963, il comune di Caloveto (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.759.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9232)

Autorizzazione al comune di Carolei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1963, il comune di Carolei (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.026.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9233)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1963, il comune di San Pietro in Amantea (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.448.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9236)

Autorizzazione al comune di Casole Bruzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1963, il comune di Casole Bruzio (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.204.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9234)

Autorizzazione al comune di Roggiano Gravina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1963, il comune di Roggiano Gravina (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.582.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9235)

Autorizzazione al comune di Orsogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1963, il comune di Orsogna (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.187.742, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9237)

Autorizzazione al comune di Pastorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1963, il comune di Pastorano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.545.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9238)

Autorizzazione al comune di Castelfidardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1963, il comune di Castelfidardo (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.910.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9239)

Autorizzazione al comune di Morro d'Alba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1963, il comune di Morro d'Alba (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.984.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9240)

Autorizzazione al comune di Terranova da Sibari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1963, il comune di Terranova da Sibari (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.506.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9243)

Autorizzazione al comune di Tessennano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1963, il comune di Tessennano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.281.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9242)

Autorizzazione al comune di Terravecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1963, il comune di Terravecchia (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.295.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9244)

Autorizzazione al comune di Montesano Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1963, il comune di Montesano Salentino (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9247)

Autorizzazione al comune di Vinci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1963, il comune di Vinci (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.592.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9245)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1963, il comune di Laterina (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.874.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 4782 della *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 7 ottobre 1963.

(9241)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 208

Corso dei cambi del 29 ottobre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,42	622,39	622,38	622,40	622,35	622,41	622,40	622,42	622,41	622,40
$ Can.	577,56	577,40	577,40	577,60	577,10	577,35	577,36	577,45	577,35	577,25
Fr. Sv.	144,24	144,13	144,20	144,18	144,20	144,25	144,16	144,25	144,24	144,20
Kr. D.	90,15	90,12	90,15	90,13	90,12	90,14	90,13	90,15	90,14	90,10
Kr. N.	86,98	86,97	87,01	86,99	87 —	86,98	86,975	87 —	86,98	86,95
Kr. Sv.	119,92	119,93	119,90	119,855	119,75	119,88	119,8625	119,85	119,88	119,85
Fol.	172,65	172,59	172,65	172,65	172,75	172,63	172,62	172,67	172,63	172,60
Fr. B.	12,45	12,475	12,475	12,4745	12,4675	12,45	12,4735	12,45	12,46	12,465
Franco francese	127,01	127,03	127,03	127,025	127 —	127,02	127,02	127 —	127,02	127 —
Lst.	1741,24	1741,65	1741,90	1741,525	1741 —	1741,50	1741,40	1741,55	1741,67	1741,50
Dm. occ.	156,48	156,44	156,48	156,47	156,40	156,45	156,46	156,50	156,49	156,55
Scell. Austr.	24,08	24,09	24,09	24,085	24,05	24,09	24,085	24,10	24,08	24,08
Escudo Port.	21,70	21,70	21,73	21,71	21,70	21,70	21,7075	21,71	21,70	21,70

Media dei titoli del 29 ottobre 1963

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	109,275
Redimibile 3,50 % 1934	91,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 ottobre 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,40
1 Dollaro canadese	577,48
1 Franco svizzero	144,17
1 Corona danese	90,13
1 Corona norvegese	86,982
1 Corona svedese	119,859
1 Fiorino olandese	172,635
1 Franco belga	12,474
1 Franco francese	127,022
1 Lira sterlina	1741,462
1 Marco germanico	156,465
1 Scellino austriaco	24,085
1 Escudo Port.	21,709

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a sette posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto del personale di ragioneria degli arsenali militari marittimi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulle legalizzazioni delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto del personale di ragioneria degli arsenali militari marittimi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di ragioniere o ragioniere e perito commerciale, con esclusione di altri titoli di studio;

b) siano cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

d) non siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non siano incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

f) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

g) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 32°, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 4;

i) abbiano ottemperato alla legge sul reclutamento militare;

l) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione II) non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) la sua residenza;

f) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

g) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico;

h) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

i) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

l) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) i servizi prestati come impiegato nella pubblica Amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

o) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;

p) che è di sana e robusta costituzione fisica;

q) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;

r) se intende avvalersi della prova facoltativa di lingue estere. La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro, con suo decreto motivato, soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *h*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato o in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine e per il personale che sia stato impiegato in operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine o sia stato impiegato da privati nelle operazioni suddette effettuate su immobili di loro proprietà;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure ai promossi per merito di guerra e per i capi di famiglie numerose;

3) ad anni 40 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, oppure siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

4) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestano la qualifica di impiegati e operai di ruolo dello Stato nonchè per i sottufficiali delle tre forze armate che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1020.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina allo impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la sca-

denza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 13.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla Commissione giudicatrice del concorso una fotografia di data recente applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio od altro valido documento di identità.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orale giusta il programma annesso al presente decreto. La loro durata sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice.

Essi avranno luogo a Roma o, eventualmente, in altra sede che il Ministero si riserva di designare e si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli aspiranti non meno di quindici giorni prima dell'inizio.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un funzionario dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, presidente;

due professori d'istituto di istruzione secondaria di 2° grado delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due funzionari delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri;

un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per le materie speciali.

Art. 9.

I temi delle prove scritte saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna di esse.

Art. 10.

Per ogni prova scritta ed orale la Commissione dispone di 10 punti.

Per la prova facoltativa di lingue estere, la valutazione per ciascuna lingua è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto, da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di aver sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Art. 11.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nelle prove scritte una media di 7/10 e non meno di 6/10 in ognuna di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 12.

La classificazione dei candidati in graduatoria verrà fatta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto agli orali, più l'aumento dell'eventuale punteggio per la prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Espletate le prove di concorso, la Commissione formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio per ogni candidato.

Il Ministro con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Foglio d'ordini del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare i documenti.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, munita di marca da bollo da L. 200 e annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-ter), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 200, del sindaco del Comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma, se residenti all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200.

Art. 14.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 200, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 200;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 200 rilasciato dalla competente Procura della Repubblica;

5) titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale;

6) certificato medico in bollo da L. 200, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 200:

a) per gli ufficiali in congedo ed in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, il certificato di esito di leva in bollo da L. 200;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva), il certificato di esito di leva, in bollo da L. 200.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio (munita delle prescritte marche da bollo da L. 200).

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

A) estratto dell'atto di nascita;

B) titolo di studio;

C) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal comandante del Corpo al quale essi appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

D) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;

E) certificato generale del casellario giudiziale.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 15.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova che verrà disposta con decreto del Ministro.

La nomina dell'impiegato che, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Colui che avrà conseguito la nomina, se non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina stessa.

Art. 16.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per la qualifica di vice ragioniere.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intenderà conclusa favorevolmente.

Art. 17.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale annuale della qualifica di vice ragioniere oltre l'aggiunta di famiglia spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 maggio 1963

p. *Il Ministro*: DE MEO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1963
Registro n. 80 Difesa-Marina, foglio n. 51

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. Nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.
2. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
3. Computisteria, ragioneria generale ed applicata.
4. Prova facoltativa di lingue estere. (I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua estera.

PROVE ORALI

1. Le materie delle prove scritte obbligatorie.
2. Nozioni di diritto costituzionale.
3. Principi di economia politica ed elementi di scienza delle finanze.
4. Nozioni elementari di statistica.

Argomenti costituenti le varie materie di esame:

Nozioni di diritto civile e commerciale: Il negozio giuridico ed i suoi elementi. Persone fisiche (capacità, cittadinanza, sede giuridica delle persone, assenza). Persone giuridiche (concetto generale e distinzioni specifiche). Le cose. La proprietà, il possesso e la detenzione. Azioni possessorie e azioni petitorie. Limitazioni della proprietà. Le obbligazioni: fonti, effetti, prove, garanzie, cessione, estinzione. Contratti. Trascrizione. Principali istituti del diritto di famiglia. Prescrizione e decadenza. Impresa. Imprenditore. Azienda. Le società commerciali: nozioni generali e distinzioni specifiche. Titoli di credito. La cambiale e titoli affini. Il concordato preventivo. Il fallimento. Amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa.

Nozioni di diritto amministrativo: Fonti del diritto: leggi, decreti, regolamenti. L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano. Amministrazione governativa centrale: i Ministeri e le Amministrazioni autonome. Il Consiglio di Stato e la Giunta provinciale amministrativa. La Corte dei conti. L'Avvocatura dello Stato. Amministrazione governativa locale: i comuni, le provincie e le regioni. La giustizia nell'Amministrazione: ricorsi amministrativi, la tutela giurisdizionale.

Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato: Il patrimonio dello Stato; Demanio pubblico e demanio fiscale; beni patrimoniali immobili e mobili; beni disponibili ed indisponibili. I contratti. Il controllo finanziario dell'Amministrazione dello Stato (Corte dei conti, Ragioneria generale dello Stato, Ragioneria centrale). Anno ed esercizio finanziario. Il bilancio dello Stato. Entrate e spese. Esecuzione del bilancio. Il movimento dei fondi dello Stato. Il rendimento dei conti dello Stato (conti amministrativi e conti giudiziali; giudizi di conto e di responsabilità; rendiconto generale dello Stato; conto generale del patrimonio, conto del bilancio). I residui. Perenzioni e prescrizione dei residui passivi.

Computisteria: Sistemi di misure. Sistemi monetari e parità monetaria. Metalli nobili. Costi e ricavi mercantili. Interesse semplice ed interesse composto. Sconto semplice e composto, razionale e commerciale. Cambiale, assegno e vaglia. Cambio, conti correnti. Fondi privati e pubblici. Operazioni di borsa. Annualità. Rendite. Prestiti con obbligazioni.

Ragioneria generale: Concetti generali sulla organizzazione e amministrazione delle aziende. Gli elementi del capitale nelle imprese. Beni patrimoniali delle aziende di erogazione. Classificazione e distinzione relative. Inventari: varie forme, specie e scopi. Cenni sui criteri di valutazione degli elementi inventariali. Gestione economica delle imprese. Il reddito e la sua formazione. Le previsioni nelle aziende di erogazione. Le scritture: scritture elementari e sistematiche. Sistemi e metodi: la partita doppia e le sue applicazioni. Oggetto e funzionamento dei conti nel sistema del reddito. Situazioni e rendiconti. Materia e forme. Bilanci di esercizio. Il giornale mastro e la partita semplice.

Ragioneria applicata: Società commerciali (scritture relative alla costituzione del capitale; formazione delle riserve; rilevazione e riparto degli utili; aumenti e diminuzioni del capitale; ammortamento finanziario, emissione e ammortamento di obbligazioni). Imprese mercantili rilevazioni e scritture relative ai costi e ricavi dipendenti da acquisti e vendite nell'interno ed all'estero; determinazione del reddito; bilanci di esercizio. Nozioni sul commercio di intermediazione. Scritture delle aziende di commissione. Associazioni in partecipazione (convenzioni regolatrici dei rapporti tra i partecipanti; scritture degli associati). Imprese industriali (esercizio tecnico ed esercizio amministrativo; studi e preventivi di impianto; elementi speciali e generali del costo di produzione; scritture elementari; costi e scritture della contabilità generale; conto industriale e bilancio di esercizio). Imprese bancarie (classificazione; operazioni delle banche di credito ordinarie e scritture elementari ad esse relative; scritture sistematiche; situazioni periodiche; chiusura dei conti e bilanci di esercizio). Cenni sulle imprese assicuratrici e sulle scritture relative. Aziende divise (conti e scritture delle filiali e delle centrali; scritture generali; situazioni e bilanci). Aziende dello Stato (patrimonio, bilancio di previsione), classificazione delle entrate e uscite; rendiconto generale). Comuni e provincie (patrimonio ed inventari; bilanci di previsione; classificazione delle entrate e delle uscite; avanzi e disavanzi di amministrazione; servizi di cassa; scritture rendiconti). Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficienza (patrimonio, classificazione e valutazione dei suoi elementi; bilanci di previsione; classificazione delle entrate e delle uscite; movimenti di capitali; scritture; rendiconti). Trasformazione, fusione, liquidazione di aziende individuali e sociali. Liquidazioni fallimentari.

Nozioni di diritto costituzionale: La fonte del diritto costituzionale, gli organi costituzionali dello Stato.

Principi di economia politica: Elementi e fattori della produzione. Loro utilità totale e marginale. La proprietà privata. Il principio utilitario. La distribuzione del reddito fra i fattori della produzione. L'impresa. Costo di produzione, prezzi in regime di concorrenza ed in regime di monopolio. La moneta e la politica monetaria. Numeri indici dei prezzi. Il cambio, la bilancia commerciale e la bilancia di pagamenti internazionali. Il mercato finanziario. Le speculazioni di borsa.

~~Elementi di scienza delle finanze~~: Bilancio dello Stato. Tesorerie dello Stato. Spese pubbliche. Entrate pubbliche. Entrate originali. Imposte e tasse. Principi giuridici, economici ed amministrativi delle imposte. Imposte dirette ed imposte indirette. Debito pubblico. Finanza locale. Entrate e spese degli Enti locali.

Nozioni elementari di statistica: Concetto di statistica. Utilità dei dati statistici e operazioni relative. Esposizione grafica dei dati. I numeri indici. Concetto della statistica demografica. Censimento.

Roma, addì 8 maggio 1963

p. *Il Ministro*: DE MEO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1963
Registro n. 80 Difesa-Marina, foglio n. 51

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200.

Al Ministero della difesa-Marina - *Direzione generale dei personali civili e degli affari generali* - *Divisione personali civili* - *Sezione 2ª*. — ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . . (prov. di . . .) il . . . e residente in . . . (prov. di . . .) via . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a sette posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto del personale di ragioneria degli arsenali militari marittimi.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: Diploma . . . conseguito presso . . . in data . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente

6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

7) è di sana e robusta costituzione fisica;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) non ha prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione (4);

10) intende sostenere la prova facoltativa di lingua (5):

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte, pratica ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione:

Data . . . . . .

Firma (6) . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso in cui il candidato abbia prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione, dovrà indicare le cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) Solo per i candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingue estere (francese, inglese, tedesco).

(6) La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

N. B. Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione « Contiene la domanda di partecipazione al concorso per esami a sette posti di vice ragioniere in prova.

(9115)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di quindici sottotenenti in servizio permanente nel Servizio automobilistico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla predetta legge 24 dicembre 1954, n. 1638;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1963, registro n. 31 Esercito, foglio n. 149, con il quale in applicazione della facoltà concessa dall'art. 20 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, viene bandito, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di quindici sottotenenti in servizio permanente nel Servizio automobilistico da trarsi dagli ufficiali di complemento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di quindici sottotenenti in servizio permanente nel Servizio automobilistico, indetto con decreto ministeriale 29 marzo 1963, è costituita come appresso:

Presidente:

Magg. gen. serv. aut. in s.p.e. Timeus Manlio.

Membri:

Col. serv. aut. in s.p.e. De Saraca Enrico;
Ten. col. serv. aut. in s.p.e. Colletti Domenico;
Ten. col. serv. aut. in s.p.e. Mauthe Degerfeld Charles;
Ten. col. serv. aut. in s.p.e. Rao Ettore.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto, il consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione centrale della Difesa-Esercito Pascucci dottor Nazzareno.

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 agosto 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1963
Registro n. 66 Difesa-Esercito, foglio n. 123

(9117)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di quindici sottotenenti in servizio permanente nel Servizio di commissariato - ruolo commissari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla predetta legge 24 dicembre 1954, n. 1638;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1963, registro n. 31 Esercito, foglio n. 149, con il quale in applicazione della facoltà concessa dall'art. 20 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, viene bandito, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di quindici sottotenenti in servizio permanente nel Servizio di commissariato - ruolo commissari, da trarsi dagli ufficiali di complemento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di quindici sottotenenti in servizio permanente nel Servizio di commissariato - ruolo commissari, indetto con decreto ministeriale 29 marzo 1963, è costituita come appresso:

Presidente:

Mag. gen. comm. in s.p. Fulgenzi Antonio.

Membri:

Col. comm. in s.p. Benedetti Flavio;
Ten. col. comm. in s.p. Meriani Gaspare;
Ten. col. comm. in s.p. Rossignoli Savino;
Ten. col. comm. in s.p. Stefanini Mario.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto, il consigliere di 3ª classe dell'Amministrazione centrale della Difesa-Esercito Pitti dottor Giuseppe.

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 agosto 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1963
Registro n. 65 *Difesa-Esercito, foglio n.* 151.

(9118)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di tre sottotenenti in servizio permanente nel Servizio di commissariato - ruolo sussistenza.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla predetta legge 24 dicembre 1951, n. 1638;
Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1963, registro n. 31 Esercito, foglio n. 149, con il quale, in applicazione della facoltà concessa dall'art. 20 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, viene bandito, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di tre sottotenenti in servizio permanente nel Servizio di commissariato - ruolo sussistenza, da trarsi dagli ufficiali di complemento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di tre sottotenenti in servizio permanente nel Servizio di commissariato - ruolo sussistenza, indetto con decreto ministeriale 29 marzo 1963, è costituita come appresso:

Presidente:

Magg. gen. comm. s.p.e. Parone Ferdinando.

Membri:

Col. comm. s.p.e. Mazzella Simeone;
Ten. col. comm. s.p.e. Masucci Adolfo;
Ten. col. suss.za s.p.e. Chiabrando Luigi;
Ten. col. comm. s.p.e. Olivero Mario.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto, il consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito Serrao dottor Severino.

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 agosto 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1963
Registro n. 65 *Difesa-Esercito, foglio n.* 152.

(9119)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Vercelli

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 24 luglio 1963, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Vercelli;
Visto il decreto ministeriale in data 14 ottobre 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 2 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Vercelli, nell'ordine appresso indicato:

1. Di Pilla dott. Giovannangelo	punti	81,55	su 132
2. Salvati dott. Arnaldo	»	81,36	»
3. Petrillo dott. Alfonso	»	78,93	»
4. Silvano dott. Guido	»	77,60	»
5. Cappello dott. Agostino	»	77,08	»
6. Zuanni dott. Federico	»	76,92	»
7. Pasqualis dott. Marcello	»	76,42	»
8. Quadri dott. Luigi	»	76,35	»
9. Di Conza dott. Beniamino	»	74,55	»
10. Mangano dott. Gaetano	»	72,81	»
11. Aiello dott. Salvatore	»	71,79	»
12. Mazzoni dott. Francesco	»	68,58	»
13. Nazario Riccardo	»	63,56	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 21 ottobre 1963

(9145) p. *Il Ministro*: BISORI

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Piombino (Livorno)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 24 luglio 1963, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Piombino;
Visto il decreto ministeriale in data 9 ottobre 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, numero 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Piombino, nell'ordine appresso indicato:

1. Salvati dott. Arnaldo	punti	92,36	su 132
2. Carlevaro dott. Oscar	»	78,23	»
3. Bello dott. Pietro	»	78,09	»
4. Rabacchino dott. Ferdinando	»	77,11	»
5. Martino dott. Francesco	»	77,10	»
6. Lo Iacono dott. Domenico	»	77—	»
7. Mondì dott. Antonino	»	76,92	»
8. Colonna Giovanni	»	76,50	»
9. Ferri dott. Raffaele	»	75,05	»
10. Pieschi dott. Antonio	»	74,95	»
11. Cacciatore dott. Vincenzo	»	74,65	»
12. Ganci dott. Rosario	»	74,30	»
13. Laudante dott. Carmine	»	74,28	»
14. Genovese dott. Stanislao	»	74,21	»
15. Tovagliari dott. Celso	»	74—	»
16. Lombardi dott. Antonio	»	73,81	»
17. Triolo Filippo	»	73,60	»
18. Calvano Carlo	»	73,58	»

19. Curcio dott. Antonio	punti	73,27	su 132
20. Cerruti dott. Carlo	»	73,13	»
21. Cassano dott. Pasquale	»	72,80	»
22. Ferrigni dott. Giovanni	»	71.50	»
23. Grimaldi Sisto Antonio	»	71,02	»
24. Schlitzer dott. Pasquale	»	70,96	»
25. Coppa dott. Gerardo	»	70,92	»
26. Alagna dott. Gaetano	»	70,75	»
27. Belvedere dott. Giuseppe	»	69,36	»
28. Panvini dott. Giuseppe	»	69,27	»
29. Fuscà dott. Cesare	»	68,78	»
30. Curulli dott. Agostino	»	68,77	»
31. Coverlizza dott. Mario	»	68,22	»
32. Vaccarella dott. Giuseppe	»	68,08	»
33. Fedele dott. Antonino	»	67,50	»
34. Finarelli dott. Arnaldo	»	67,42	»
35. Romeo Attilio	»	67,16	»
36. Cusumano dott. Lorenzo	»	66,60	»
37. Salvo dott. Antonino	»	66,18	»
38. Mancini dott. Rocco	»	66 —	»
39. Barcia dott. Carmelo	»	65,50	»
40. Gioia dott. Giacomo	»	65,47	»
41. Contaldo Alfonso	»	65,46	»
42. Romano dott. Pasquale	»	65,06	»
43. Magli Francesco	»	65 —	»
44. Pittà dott. Giuseppe	»	64,96	»
45. Vannocchi Gregorio	»	63,26	»
46. Luciani dott. Antonio	»	63,05	»
47. Franzoni Ferrante, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	63 —	»
48. Brancati Corrado	»	63 —	»
49. Gasponi Vittorio	»	62,60	»
50. Flacco Fioravante	»	62,24	»
51. Scalesse Francesco	»	62,16	»
52. Petronio Bartolomeo	»	61,50	»
53. Lebuis Assuero	»	59,16	»
54. Trapani Leopoldo	»	58,56	»
55. Marangoni Umberto	»	58,50	»
56. D'Andrea Nicandro	»	58,33	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(9143)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Esito del concorso a posti di medico scolastico vacanti nella provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il bando di concorso a posti di medico scolastico vacanti nei comuni di Cassano allo Jonio e di San Giovanni in Fiore, indetto con decreto 27 dicembre 1962, n. 7501;

Visti gli atti del concorso ed i verbali di seduta della Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto 15 maggio 1963, n. 7501, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 24 maggio 1963;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono approvate le conclusioni della Commissione giudicatrice per il concorso a posti di medico scolastico vacanti nei comuni di Cassano allo Jonio e di San Giovanni in Fiore, per effetto delle quali è stato dichiarato idoneo con punti 119,94 su 200 l'unico concorrente dott. Rago Salvatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Cosenza, addì 14 ottobre 1963

Il medico provinciale

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con cui sono state approvate le conclusioni della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico scolastico vacanti nei comuni di Cassano allo Jonio e di San Giovanni in Fiore;

Considerato che al concorso predetto ha partecipato quale unico concorrente il dott. Rago Salvatore e che lo stesso è stato dichiarato idoneo;

Esaminata la domanda del candidato predetto con l'indicazione delle sedi nell'ordine di preferenza;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Rago Salvatore è dichiarato vincitore del concorso in narrativa ed è assegnato al posto di medico scolastico presso il comune di Cassano allo Jonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 14 ottobre 1963

Il medico provinciale

(8933)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 102423 del 27 maggio 1963, con il quale veniva bandito il concorso a posti di medici e ostetriche condotte vacanti nella provincia di Verona al 30 novembre 1962;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, a norma dell'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le segnalazioni pervenute dall'Ordine dei medici della provincia di Verona e dai sindaci dei Comuni interessati;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1962, è costituita come segue:

Presidente:

But dott. Antonio, vice prefetto.

Componenti:

De Marco dott. Sergio, medico provinciale;
Tantini dott. prof. Emanuele, primario;
Battistoni dott. prof. Luciano, primario;
Perinelli dott. Ferruccio, medico condotto.

Segretario:

Sollecchia dott. Luigi, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Verona.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio.

Verona, addì 15 ottobre 1963

Il medico provinciale: DE MARCO

(9122)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 391 in data 8 marzo 1961, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1960;
Visto il proprio decreto n. 1988 in data 12 luglio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;
Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;
Considerato che il vincitore della condotta medica di Grondona-Roccaforte Ligure (Consorzio), ha rinunziato alla condotta ad esso assegnata;
Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa al candidato che segue in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;
Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281:

Decreta:

Il dott. Rossi Giusto, risultato idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Grondona-Roccaforte Ligure (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 7 ottobre 1963

Il medico provinciale: SIRCANA

(8865)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 13844 del 15 giugno 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 93, del 6 aprile 1963, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1961;
Considerato che il medico provinciale superiore dott. Alfonso Circo, componente della suddetta Commissione è stato trasferito ad altra sede, per cui si reputa necessario provvedere alla sua sostituzione;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

In sostituzione del dott. Alfonso Circo, medico provinciale superiore, nominare componente della Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa, il dott. Vincenzo Morante, ispettore generale medico.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed in quello della Prefettura.

Palermo, addì 15 ottobre 1963

Il medico provinciale MORANTE

(9121)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 13845 del 15 giugno 1962, col quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1961;
Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Viste le designazioni della prefettura di Palermo, del Consiglio provinciale dell'Ordine dei medici e quelle dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso predetto è composta come segue:

Presidente:
Giorgianni dott. Franco, vice prefetto vicario.

Componenti:
Morante dott. Vincenzo, medico provinciale;
Marchesi prof. Francesco, direttore della Clinica ostetrica dell'Università di Palermo;
Giaccone dott. Antonino, primario ostetricia dell'Ospedale civico e Benfratelli;
Schimmenti Giovanna, ostetrica condotta.

Segretario:
Traina dott. Pietro, direttore di sezione.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed in quello della Prefettura.

Palermo, addì 17 ottobre 1963

Il medico provinciale: MORANTE

(9120)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.